

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6



DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE FORNITORI DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

(Approvato con verbale del Comitato dei Sindaci del 22.03.2021)

ART. 1 PREMESSA

I comuni del Distretto Socio Sanitario D6, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi generali sanciti dalla legge 328/2000, dell'atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alle persone di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001 nonché dalle fonti normative regionali di settore riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Distretto Socio Sanitario D6 gestisce gli interventi socio assistenziali in favore degli individui e delle famiglie in condizione di fragilità.

Per la miglior gestione di detti interventi il Distretto Socio Sanitario D6 intende individuare soggetti specializzati da accreditare secondo le modalità definite nel presente Disciplinare.

L'elenco dei fornitori accreditati rappresenterà l'elenco degli operatori economici indicato dall'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli Appalti, per l'eventuale affidamento dei servizi sociali, socio assistenziali e di inclusione sociale, oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei medesimi operatori.

L'elenco dei Soggetti Fornitori accreditati sarà anche utilizzato, mediante sottoscrizione di patti di accreditamento, per l'erogazione, a mezzo buoni servizio, dei servizi e degli interventi individuati dal Distretto ai sensi dell'art. 17 della legge 238/2000, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in conformità alle linee guida di cui alla Delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016.

L'elenco dei fornitori accreditati rappresenterà, inoltre, anche l'insieme degli operatori economici con cui sviluppare la progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 (co-progettazione degli interventi sociali).

La presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare a favore degli utenti del Distretto, beneficiari di progetti pubblici di intervento.

Il presente disciplinare viene recepito ed adottato dai comuni di Ribera (capofila), Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula.

ART. 2 OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'iscrizione dei soggetti del Terzo Settore ed il loro inserimento in un albo distrettuale articolato in specifiche aree tematiche quali:

- Area Minori
- Area Disabili
- Area Anziani
- Area Immigrazione
- Area Contrasto con la povertà
- Area Dipendenze
- Area Responsabilità familiari
- Area Servizi di pubblica utilità

È possibile avendone i requisiti richiesti chiedere l'iscrizione per tutte le sezioni dell'albo distrettuale.

ART. 3 ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI

Possono presentare istanza di accreditamento all'albo distrettuale gli organismi del Terzo Settore di cui all'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001 e di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000 la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal presente disciplinare, iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. 22/86 nella stessa sezione per cui intendono accreditarsi.

In particolare possono presentare istanza: le associazioni e gli enti di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 e loro consorzi, le fondazioni, gli Enti di patronato, le ONLUS in generale e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. Possono, inoltre, presentare istanza di accreditamento le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/06.

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 e gli altri soggetti che non presentino organizzazione di impresa non possono presentare istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2. Le stesse invece, possono partecipare in qualità di partner di aggregazioni all'interno delle quali possono svolgere esclusivamente le attività previste dalla legge 266/91.

È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva (non raggruppata o non consorziata).

Le Cooperative consortili di natura sociale possono partecipare nel solo caso svolgano i suddetti servizi esclusivamente con proprio personale e non attraverso "esecutrici".

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare istanza gli enti od organismi che siano in possesso di:

Requisiti di Ordine Generale :

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016;
- regolare posizione con la normativa antimafia (NON devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o Non devono essere oggetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto);
- iscrizione al MEPA per erogare servizi nei settori di accreditamento;

Requisiti di Idoneità Professionale:

- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con oggetto di attività rispondente alla sezione per il quale si chiede di essere inseriti, da cui risulti la denominazione dell'impresa, l'indicazione del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa;
- iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale n.22/86 nella stessa sezione per cui chiede di essere inserito;
- formale impegno ad avere almeno una sede operativa funzionale, regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente, nel territorio dei Comuni del Distretto D6, con contratto di locazione, a titolo oneroso o altro titolo regolarmente registrato e, in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante ad attivarla, dandone relativa comunicazione, nel termine di un mese dalla data dell'iscrizione all'albo distrettuale, pena l'esclusione dall'albo.

Inoltre i seguenti enti od organismi devono essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui richiede accreditamento:

- le Cooperative e le Cooperative sociali devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro.
- le Associazioni di promozione sociale devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento;
- le Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro devono risultare iscritte nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente a quella del servizio per cui si chiede accreditamento ovvero devono risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

I Richiedenti:

- devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo la sede operativa registrata presso la C.C.I.A.A. competente, in uno dei Comuni del Distretto socio sanitario D6;
- devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge ovvero di impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento;
- devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- devono disporre di una organizzazione, di personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento;
- devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali o regionali.

Il responsabile del servizio è la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;

- b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
- d) gestisce il personale impiegato.

- devono disporre di personale qualificato rispetto a ciascuna delle attività per cui si chiede accreditamento;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o in registro analogo, con oggetto di attività rispondente alla sezione per il quale si chiede di essere inseriti, da cui risulti la denominazione dell'impresa, l'indicazione del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa e che la stessa non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività;
- un bilancio di Chiusura Esercizio già approvato e depositato (per le associazioni costituite da almeno un anno);
- un bilancio di Chiusura Esercizio certificato e regolarmente depositato alla competente C.C.I.A.A. (per le cooperative costituite da almeno un anno);

Dichiarazioni :

Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare", all'interno dell'istanza il possesso di tutti i requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento e allegare i documenti richiesti.

Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Devono, inoltre, dichiarare di:

- aver preso visione del presente Disciplinare di Accreditamento, e di accettarne integralmente i contenuti;
- osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di iscrizione redatta su apposito modello pubblicato sul sito internet dei comuni del distretto D6 dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto munito dei necessari poteri legali e dovrà essere presentata al protocollo generale del comune capofila entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso da parte del Comune capofila a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnata *brevi manu*, oppure via PEC all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it.

Scaduto il termine sopra indicato l'istanza di iscrizione può essere presentata, con le medesime modalità, in qualunque momento dell'anno. In tale caso, a seguito di valutazione delle istanze da parte della commissione tecnica di valutazione, il comune capofila procederà entro 120 giorni a dare parere di idoneità all'accreditamento.

L'elenco degli enti od organismi, iscritti all'albo sarà aggiornato annualmente con determina del dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila del Distretto e pubblicato sul sito web dei Comuni del Distretto.

Inoltre, la commissione procederà alla revisione annuale e di ogni eventuale proroga allo scadere del triennio di validità dell'Albo, del mantenimento dei requisiti degli enti iscritti. È fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini della valutazione della domanda di iscrizione.

ART. 6
COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

Le istanze e la relativa documentazione verranno esaminate da una commissione presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, dal Coordinatore del Gruppo Piano e dal responsabile del procedimento amministrativo del servizio politiche sociali del comune capofila nonché da n.1 assistente sociale di ogni comune del distretto (ove presente).

La commissione procede alla valutazione delle istanze entro i termini dell'apertura con conseguente avviso pubblico, della revisione come disciplinata e di ogni eventuale proroga allo scadere del triennio di validità dell'Albo.

È fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini della valutazione della domanda di iscrizione.

ART. 7
MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ALBO

Il Dirigente del comune capofila, con propria determinazione approva l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

Il comune capofila provvede all'iscrizione dell'ente all'albo distrettuale nelle relative aree tematiche e in quella dei "servizi da erogare mediante patti di accreditamento".

ART. 8
ADEMPIMENTI

Gli enti inseriti sono tenuti a comunicare tempestivamente, non oltre 15 gg, al comune capofila tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità del diritto ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti di cui all'art. 3 dichiarati in sede di istanza pena la decadenza dell'albo.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, gli stessi sono obbligati, entro il 31 dicembre di ogni anno, a presentare al Comune capofila del Distretto la dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti di iscrizione.

ART. 9
PRESCRIZIONI

Nel caso in cui si riscontri il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'albo distrettuale si procede a seconda dei casi a:

- dare prescrizioni per l'adeguamento individuandone i tempi relativi;
- sospendere l'esecutività degli effetti di quanto previsto nell'albo distrettuale;
- revocare l'iscrizione all'albo distrettuale

ART. 10
REVOCA

L'iscrizione all'albo distrettuale può essere revocato dal comune capofila in caso di:

- accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione;
- mancato adempimento dell'ente alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato;
- l'ente non provveda a fornire semestralmente le informazioni richieste;
- l'ente non consenta al comune capofila le ispezioni delle sedi o il monitoraggio delle attività;

La revoca dell'iscrizione all'albo distrettuale comporta la decadenza delle intese formalizzate con i comuni del distretto socio sanitario D6.

ART. 11 ESCLUSIONE

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti comporta la non iscrizione all'albo distrettuale.

Il comune capofila esclude, altresì, il soggetto che secondo motivata valutazione dalla commissione tecnica ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate con i patti di accreditamento o che abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.

I provvedimenti sopracitati vengono assunti dal comune capofila del Distretto Socio Sanitario D6;

ART. 12 SERVIZI DA EROGARE MEDIANTE PATTI DI ACCREDITAMENTO

L'elenco dei Soggetti Fornitori accreditati sarà utilizzato anche per l'erogazione, a mezzo buoni servizio, dei servizi e degli interventi individuati dal Distretto. L'iscrizione all'albo distrettuale non comporta automaticamente la possibilità da parte del soggetto di erogare servizi socio-assistenziali alla persona in quanto tale ipotesi è subordinata alla successiva sottoscrizione di specifici patti di accreditamento.

I servizi di natura domiciliare o svolti in strutture pubbliche sono rivolti a:

- Anziani: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Supporto psicologico, prestazioni riabilitative di psicomotricità, teleassistenza, trasporto.
- Disabili: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio igienico personale nelle scuole, Servizio Autonomia e Comunicazione, Supporto psicologico, prestazioni riabilitative di psicomotricità, Trasporti.
- Minori: Assistenza Domiciliare, Supporto psicologico, prestazioni riabilitative di psicomotricità, Assistenza Comunitaria

ART. 13 VALIDITÀ DELL'ALBO

L'albo distrettuale ha validità triennale.



ART. 14 MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente disciplinare devono essere approvate dal Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario D6 e recepite con atto di Giunta Comunale dell'ente capofila.

Art. 15 NORME FINALI E TRANSITORIE

Gli eventuali patti di accreditamento sottoscritti in virtù del previgente albo distrettuale rimangono efficaci fino alla prevista data della loro scadenza.

Art. 16
VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione comunale effettuerà, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, l'ente accreditato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 17
TRATTAMENTO DEI DATI

L'ente accreditato è tenuto a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003 n.196 e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Art. 18
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in ordine al procedimento di cui al presente disciplinare si informa che.

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel procedimento cui il presente disciplinare è rivolto;
- le modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno al distretto socio sanitario D6 che li utilizzerà per la gestione amministrativa della procedura;
- gli enti del terzo settore che partecipano alla procedura di iscrizione;
- gli organi dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito dei procedimenti di competenza;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 a cui si rinvia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ribera, capofila del distretto socio sanitario D6.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del comune capofila.